

Ordinanza contingibile e urgente n. 39/PC
il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-2019.

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118 della Costituzione,

Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 7 ottobre 2020 con la quale il dichiarato stato di emergenza sul territorio nazionale è stato ulteriormente prorogato sino al 31 gennaio 2021;

Vista la delibera del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 572 del 22 febbraio 2020 con il quale il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia viene nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19), convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;

Riscontrato che il decreto legge del 30 luglio 2020 n. 83 prevede che restino in vigore fino all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legge n. 19/2020, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto le disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020;

Visto il DPCM del 07 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” in vigore dal 09 agosto 2020 fino al 07 settembre 2020;

Visto il decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248 del 07 ottobre 2020, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera a) che nel modificare l'articolo 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regione la facoltà di introdurre misure “*restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative*”;

Visto il DPCM del 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”,

Visto il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 che ha riformulato la lettera r) dell'articolo 1, comma 6, del citato D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 prevedendo che “fermo restando che l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al Ministero dell'istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferito ai specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00”;

Ritenuto non sufficiente per contrastare il diffondersi del contagio il differenziamento negli orari di ingresso ed uscita dalle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado;

Ritenuto, altresì, particolarmente opportuno, nell'attuale contingenza, ridurre gli spostamenti a carico del trasporto pubblico locale, atteso che il notevole aumento dell'utilizzo dei mezzi pubblici da parte degli studenti degli istituti scolastici secondari di secondo grado può favorire i casi di assembramento e quindi il rischio di diffusione del contagio;

Ritenuto, ulteriormente, di privilegiare comunque, considerata la delicatezza delle fasi di inizio e termine del percorso del ciclo di studi, l'attività in presenza preferibilmente per gli studenti del primo e del quinto anno degli istituti scolastici secondari di secondo grado;

Ritenuto, altresì, opportuno, per numero di soggetti coinvolti e per contrastare il diffondersi del contagio, ridurre la mobilità degli studenti universitari e quindi i casi di assembramento;

Rilevato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in base al Report giornaliero e settimanale del Ministero della salute sul monitoraggio sul contagio, è definita, alla data del 23 ottobre, avere il trend settimanale dei casi di contagi in aumento ed è valutata tra le regioni avente trend settimanale dei casi di contagi in aumento essendo la fascia di rischio “moderata ad alta probabilità di progressione” a seguito di focolai associati ad attività ricreative che comportano assembramenti, con un ulteriore aumento della trasmissione in ambito familiare/domestico;

Visto che sulla base dei dati forniti in data 23 ottobre 2020 dalla Protezione civile regionale la situazione del contagio da Covid-19, registra n. 88 ricoverati ospedalieri positivi oltre a 19 ricoveri in terapia intensiva su una disponibilità di posti disponibili in terapia intensiva di 120 posti base, con conseguente ampia adeguatezza dell’offerta di strutture ospedaliere per far fronte ad ogni esigenza sanitaria nella gestione del contagio da COVID-19;

Preso atto delle indicazioni del mondo scientifico secondo cui attualmente gli unici strumenti di prevenzione del contagio del virus rimangono l’igiene individuale, il corretto utilizzo dei DPI e il distanziamento fisico;

Visto che le precauzioni assunte dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con i diversi provvedimenti amministrativi adottati, hanno contribuito a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sul territorio regionale;

Sentiti sui contenuti della presente Ordinanza il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, i Rettori delle Università di Trieste e di Udine e il Direttore Generale della Sissa di Trieste;

Visto il parere del Direttore della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e della disabilità del 23 ottobre 2020;

ORDINA

- 1.** a decorrere dal 28 ottobre 2020 e fino al 20 novembre 2020, le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, devono adottare, con il ricorso alle misure di flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999, per una quota non inferiore al 50% a livello di istituzione scolastica la didattica digitale integrata, in modalità alternata alla didattica in presenza;
- 2.** rimane fermo per gli alunni con disabilità, gli alunni con bisogni educativi speciali, gli alunni ricoverati presso strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione e gli alunni frequentanti le scuole carcerarie quanto previsto dalle “Linee guida per la didattica digitale integrata”, adottate con Decreto del Ministro per l’Istruzione n. 80 del 7 agosto 2020, nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (c.d. “Piano Scuola”), adottato con D.M. n. 39 del 26 giugno 2020, condiviso e approvato da Regioni ed Enti Locali, con parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 281/1997;
- 3.** le Istituzioni Scolastiche, nella loro autonomia, individuano in attuazione di quanto previsto al precedente punto 1), le misure che riterranno più idonee, tenuto conto dell’organico e del contesto organizzativo interno, garantendone la proporzionalità e l’adeguatezza e valutando

l'applicazione dei seguenti criteri: a) alternanza su base settimanale per singole classi della didattica in presenza e della didattica in modalità digitale integrata; b) omogeneità di trattamento tra le classi nell'utilizzo delle due modalità, con le eccezioni delle classi del primo e dell'ultimo anno di ogni tipologia di indirizzo ed articolazione per le quali si privilegia nell'organizzazione delle lezioni una maggiore attività in presenza;

4. a decorrere dal 28 ottobre 2020 e fino al 20 novembre 2020, le Università degli Studi di Trieste e di Udine e la Sissa di Trieste devono adottare, con il ricorso alle misure di flessibilità organizzativa e tenuto conto della differenziazione delle discipline, per una quota non inferiore al 60% degli iscritti, la didattica a distanza garantendo nelle rispettive sedi una compresenza di studenti non superiore al 40%. Sono esclusi dal contingentamento le attività laboratoriali, le attività di ricerca, il terzo livello della formazione e i master. Nell'organizzazione delle lezioni le Università e la Sissa valutano se privilegiare l'attività in presenza delle matricole.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, così come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33.

La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, ai Rettori dell'Università di Trieste e di Udine, al Direttore generale della Sissa di Trieste, ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Trieste - Palmanova, 23 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
f.to dott. Massimiliano FEDRIGA